

## **SUPPORTO TECNICO DELL'AZIENDA USL SUI TITOLI EDILIZI** *(Delibera di Giunta Regionale n. 193, del 17.02.2014)*

### **Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 6/2014)** *ai sensi dell'articolo 7/III del RUE*

#### **PREMESSA:**

L'art. 59 della L.R. 15/2013 abroga l'art. 19 lett h-bis della L.R. n. 19/1982 e s.m. e quindi la necessità di acquisire il parere integrato AUSL-ARPA sui titoli edilizi relativi agli *"insediamenti produttivi e di servizi caratterizzati da significative interazioni sull'ambiente"*. I requisiti igienico-sanitari devono essere perciò oggetto di asseverazione da parte del tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett c, con riferimento all'art. 11, comma 1, della medesima legge regionale. Sotto questo aspetto, relativamente all'edilizia residenziale, in tema di parere integrato ARPA-AUSL, nulla è mutato, in quanto, anche in precedenza, nella vigenza della L.R. n. 31/2002 non era richiesto, dal momento che era il progettista ad asseverare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ordinari e di base dell'intervento edilizio, in riferimento ai cosiddetti *"requisiti cogenti"* allegati prima al Regolamento Edilizio ed ora al Regolamento Urbanistico Edilizio, sulla base di quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta Regionale:

- a) 28 febbraio 1995, n. 593 (Approvazione dello schema di Regolamento edilizio tipo);
- b) 22 febbraio 2000, n. 268 (Schema di Regolamento edilizio tipo - Aggiornamento dei requisiti cogenti (Allegato A) e della parte quinta, ai sensi comma 2, art. 2, L.R. n. 33/90);
- c) 16 gennaio 2001, n. 21 (Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti raccomandati di cui all'allegato b) al vigente Regolamento edilizio tipo (delibera G.R. n. 593/95).

La novità importante introdotta quindi dalla nuova legge regionale sull'edilizia è quella relativa al fatto del venir meno dell'obbligatorio parere integrato ARPA-AUSL che invece, nella vigenza della L.R. n. 31/2002, era previsto per tutti gli interventi sugli insediamenti produttivi e di servizi caratterizzati da significative interazioni sull'ambiente espressamente elencati, da ultimo, nella tabella dell'Allegato A della deliberazione di Giunta Regionale del 1 ottobre 2007 n. 1446 recante *"Atto di indirizzo contenente linee applicative per il rilascio del parere integrato ARPA-AUSL nella dichiarazione d'inizio attività (oggi SCIA – N.d.r) e nel permesso di costruire"*.

Tuttavia, molto recentemente, si deve registrare un diverso e mutato orientamento da parte della Regione Emilia Romagna, assunto con la deliberazione di Giunta Regionale n. 193 del 17 febbraio 2014 *"Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 - Semplificazione della disciplina edilizia - Adempimenti di competenza delle aziende USL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi"*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 73 del 12.03.2014 e riportata sul sito della Regione Emilia Romagna all'indirizzo:

<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/partecipazione-delle-ausl-alla-verifica-dei-requisiti-igienico-sanitari-degli-interventi-edilizi>.

E' bene rammentare che l'art. 59 della L.R. n. 15/2013 non va altresì ad abrogare la lettera h) dell'art. 19 della L.R. n. 19/1982 e pertanto nulla muta in riferimento all'esame integrato da parte di ARPA ed AUSL, sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale, dei piani operativi comunali, dei piani urbanistici attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi. Il relativo parere è richiesto in ogni ipotesi ed in ogni caso e rilasciato prima della delibera di approvazione degli strumenti urbanistici. A tale scopo le strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA esprimono ancora un parere integrato entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Allo scopo di fare ordine sulla materia relativa al parere igienico-sanitario sui titoli edilizi, è opportuno, preliminarmente, procedere a ricostruire storicamente la vicenda nel suo complesso e nelle sue interpretazioni nel tempo, sin dalle origini.

Il "*supporto tecnico*" dell'Azienda Unità Sanitaria Locale è materialmente da rendere sotto forma di "*parere*" sul progetto, come espressamente stabilito dal punto 4 del deliberato della D.G.R. n. 193/2014.

## **EVOLUZIONE STORICA DEL PROBLEMA:**

La Legge Regionale n. 33 del 1990 "*Norme in materia di regolamenti edilizi comunali*" (poi abrogata dall'art. 49 della L.R. n. 31/2002), all'art. 13, c. 4<sup>1</sup> ed all'art. 18, c. 2<sup>2</sup>, allo scopo di operare una significativa semplificazione del procedimento amministrativo per il rilascio dei titoli edilizi e ridurre in modo significativo gli ambiti di discrezionalità tecnico amministrativa che lo caratterizzavano in precedenza, prevedeva la soppressione del parere delle Aziende USL ai fini del rilascio dei titoli edilizi, limitatamente agli interventi relativi ad edifici residenziali ed a quelli produttivi o di servizio non aventi significativi impatti sulla salute e sull'ambiente.

Pertanto, sin dall'entrata in vigore della L.R. n. 33/1990, sui titoli edilizi di carattere residenziale ed anche non residenziale di natura "*ordinaria*", ovvero senza particolari interazioni sull'ambiente e sulla salute, non è più necessario acquisire preventivamente al rilascio (o presentazione) dei titoli edilizi, il parere igienico-sanitario di competenza dell'AUSL.

Per le medesime tipologie di interventi, la legge regionale n. 33/1990 richiedeva la pre-definizione di tutti i requisiti tecnici delle opere edilizie, tra cui quelli igienico sanitari, attraverso l'approvazione di appositi atti regionali e l'obbligo per i tecnici abilitati di asseverare la conformità del progetto a tali requisiti tecnici, sostituendosi in tal modo all'AUSL.

Invece, per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzate da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, da individuarsi con specifico e successivo atto della Giunta Regionale, la legge regionale n. 33/1990 aveva stabilito che il titolo abilitativo era subordinato, oltre che al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'osservanza delle prescrizioni derivanti dall'esame del progetto da parte delle competenti strutture delle Aziende USL, fermo restando l'obbligo per i professionisti di asseverare la conformità del progetto stesso ai requisiti tecnici e alle prescrizioni così definiti.

Tale impianto normativo è stato pienamente confermato anche dalla successiva legge regionale in materia edilizia, la n. 31 del 2002, la quale, sempre per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, ha però previsto che l'esame del progetto venisse svolto in modo integrato, ovvero quindi congiunto, dalle strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA ed ha specificato che i medesimi interventi erano altresì tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate nell'ambito delle

---

<sup>1</sup> *Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei certificati di conformità edilizia e della relativa dichiarazione di abitabilità o usabilità di cui all'art. 221 del TU leggi sanitarie approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal Regolamento edilizio comunale e non può essere subordinato al controllo dei requisiti inerenti all'esercizio in concreto delle attività insediabili. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre eventuali attività produttive, caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, attività da definirsi con direttiva del Consiglio regionale, è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall'esame preventivo di cui alla lettera h) dell'art. 19 della LR 4 maggio 1982, n. 19, così come sostituita dall'art. 18 della presente legge.*

<sup>2</sup> *La lettera h) dell'art. 19, primo comma, della L. R. 4 maggio 1982, n. 19, è sostituita con la seguente:*

*"h) l'esame preventivo, sotto il profilo sanitario e igienico - ambientale, dei piani regolatori e degli altri strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi dei progetti di insediamenti industriali, di ristrutturazione, modifica o ampliamento degli stessi, al fine di accertare la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 9, primo comma, della LR 22 ottobre 1979, n. 33, nonché la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato. Tale esame deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'atto: trascorsi i quali si intende espressa una valutazione positiva".*

eventuali procedure in materia di valutazione di impatto ambientale ovvero di autorizzazione integrata ambientale.

L'individuazione degli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute è stata attuata, per la prima volta, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 447 del 1995, ben 5 anni dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 33/1990.

Successivamente essa è stata riconsiderata, a seguito dell'intervenuta entrata in vigore della L.R. n. 31 del 2002, con successiva Deliberazione di Giunta Regionale del 1 ottobre 2007 n. 1446 sopra citata.

Quest'ultimo provvedimento, è stato frutto, a detta della Regione, anche di un processo di monitoraggio delle attività degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), che ha evidenziato che *"una delle maggiori criticità riguarda la gestione del procedimento e le modalità di rilascio del parere integrato"* sopra richiamato. Per superare le difficoltà operative riscontrate, la delibera n. 1446/2007 all'allegato A ha stabilito una articolazione, rispetto alla classificazione delle attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, della necessità o meno del parere integrato in riferimento alla tipologia di intervento edilizio, e all'allegato B, procedeva alla riconsiderazione delle attività produttive e di servizio caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, operando una significativa riduzione delle stesse rispetto a quanto stabiliva la precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 447 del 1995.

E' significativo far rilevare come la deliberazione precedente, la n. 1446/2007, affermasse riguardo alle modalità di espressione del parere integrato, che nel caso in cui il parere integrato dovesse essere richiesto, la semplificazione atteneva anche alla modalità di redazione del parere, in quanto esso avrebbe dovuto consistere in un unico documento (in formato cartaceo fino all'adozione di quello in modalità telematica) a firma congiunta AUSL e ARPA territorialmente competenti, nel quale avrebbe dovuto essere espresso, per volontà del legislatore regionale, il parere unico, che avrebbe dovuto essere frutto di un esame contestuale, integrato da tutte le valutazioni riguardanti sia gli aspetti ambientali sia quelli sanitari. Un *"parere integrato"* appunto, delle due strutture ARPA ed AUSL, ovvero un unico parere congiunto e sottoscritto da entrambi.

E' da farsi osservare come tuttavia, nella prassi, mai si sia verificata nel concreto questa volontà regionale, in quanto in nessuna occasione, nonostante l'espressa richiesta normativa, ARPA ed AUSL hanno espresso un unico parere congiunto, ma, all'opposto, sempre due distinti pareri che si richiamavano l'un l'altro con poche e limitate differenze tra loro.

Ora al contrario, l'art. 59 della legge regionale n. 15 del 2013 ha abrogato detto obbligo dell'esame preventivo, estendendo a tutti i titoli edilizi, e quindi anche a quelli relativi alle attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, il ricorso all'asseverazione del tecnico abilitato, nei casi *"in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive"* (art. 9, c. 5).

Nelle intenzioni del legislatore regionale, il completo superamento di tale parere preventivo, attuato con la L.R. n. 15/2013, costituisce attuazione del principio di responsabilizzazione dei privati interessati, in particolare dei tecnici progettisti liberi professionisti, che trova generale applicazione anche in campo edilizio ed anche a livello nazionale, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 13 del decreto legge 22.06.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 07.08.2012, al DPR n. 380 del 2001, in tema di Denuncia di Inizio Attività<sup>3</sup> (ovvero SCIA – N.d.r), con l'effetto che le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni degli interessati e dei tecnici abilitati, sono sostitutive dei pareri e delle verifiche tecniche che la legge o i regolamenti richiedono ad amministrazioni ed organismi pubblici.

Tale previsione, sempre a giudizio della Regione, risponde anche all'esigenza di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini, sostituendo un adempimento procedurale che si era dimostrato particolarmente oneroso per gli operatori, con la pre-definizione dei requisiti igienico sanitari richiesti.

---

<sup>3</sup> T.U.E. – art. 23 *"Disciplina della denuncia di inizio attività"*-

*1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.*

In tal senso l'art. 12, comma 4, lettera f), della L.R. n. 15/2013 richiede infatti di definire attraverso atti regionali di coordinamento tecnico *"i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute"*.

Tra gli obiettivi alla base della L.R. n. 15/2013 vi è anche il rafforzamento della funzione dello *"Sportello Unico"*, quale unico interlocutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi, estendendo all'attività edilizia libera e a tutti i titoli abilitativi la sua competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio (art. 2, c. 1); nonché l'efficacia, la celerità e l'imparzialità dei procedimenti di autorizzazione e di controllo degli interventi edilizi e la conformità dei titoli abilitativi alla disciplina dell'attività edilizia costituita dalle discipline di settore tra cui i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.

Da notare come la nuova delibera regionale, nella sua parte narrativa, laddove riporta l'obiettivo di cui sopra, in riferimento al generico *"Sportello Unico"*, non meglio precisato se per l'Edilizia (SUE) o per le Attività Produttive (SUAP), riporti però anche fedelmente il testo, come sopra indicato, del comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 15/2013, che è espressamente riferito, nella legge medesima, allo Sportello Unico dell'Edilizia e non al SUAP. Tale richiamo è evidentemente in contrasto palese con il comma 2 dell'art. 4 della stessa L.R. che affida al SUE la competenza in ordine solo ai titoli edilizi di carattere residenziale e pertanto il richiamo stesso allo Sportello Unico *"...quale unico interlocutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi, estendendo all'attività edilizia libera e a tutti i titoli abilitativi la sua competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio"* è del tutto avulso ed incoerente con le intenzioni e finalità della delibera regionale n. 193/2014, che di tutto si occupa tranne che, certamente, dell'edilizia residenziale.

Solo in seguito, nel testo della delibera, fa la sua comparsa, espressamente, il SUAP, laddove si afferma che il supporto tecnico dell'AUSL sia fornito su richiesta del SUAP.

E' evidente che occorre, in via interpretativa esegetica, colmare l'incertezza del testo regionale, considerando che la delibera non può che volersi riferire allo Sportello Unico delle Attività Produttive, anche in ragione del fatto che il comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 15/2013 afferma che *"la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, sono attribuiti al SUAP"*. Ed il successivo comma 4 stabilisce che *"Ai fini del rilascio, ai sensi articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, del titolo unico per la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, comprensivo del permesso di costruire, il SUAP acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari"*.

Inoltre, anche la precedente deliberazione regionale in materia, la n. 1446/2007 era rivolta agli Sportelli Unici per le Attività Produttive e non agli Sportelli Unici per l'Edilizia.

## **LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI PARERE AUSL (O MEGLIO *"SUPPORTO TECNICO"* SUI TITOLI EDILIZI RELATIVI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DI SERVIZIO CARATTERIZZATE DA SIGNIFICATIVE INTERAZIONI CON L'AMBIENTE:**

La Regione, con l'approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 193/2014 *"Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 - Semplificazione della disciplina edilizia - Adempimenti di competenza delle aziende USL in ordine al rilascio dei titoli Abilitativi"*, nelle more dell'adozione degli atti di coordinamento tecnico di competenza regionale sopra richiamati, che consentiranno ai Comuni, nelle intenzioni della L.R. n. 15/2013, una volta emanati, attraverso la definizione uniforme e dettagliata dei requisiti tecnici degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, ha inteso, a suo dire, ricondurre le funzioni di propria competenza in materia, in un quadro unitario di riferimento coerente con gli obiettivi della L.R. n. 15/2013.

Pertanto, al fine di tutelare la salute pubblica, ha stabilito che i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, se richiesto dallo Sportello Unico forniscano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 04.05.1982 *"Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica"*<sup>4</sup>, il supporto tecnico ai

---

<sup>4</sup> Art. 5 - Competenze del Sindaco

Salvo quanto previsto nel successivo titolo IV, spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adottare tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi, compresi quelli già di competenza dei Medici e Veterinari provinciali, Ufficiali sanitari, Veterinari comunali e consorziali.

comuni per la valutazione degli interventi edilizi, relativi alle attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute ed indicati nell'allegato 1) della delibera stessa.

Si tratta quindi, è bene precisarlo subito, di un parere di carattere non obbligatorio ma facoltativo, a scelta sia del richiedente, se lo ritiene opportuno, sia del responsabile del procedimento del SUAP<sup>5</sup> (nell'ipotesi in cui lo ritenga necessario anche in assenza della richiesta da parte del richiedente, in ragione della complessità e la discrezionalità delle valutazioni tecniche necessarie).

Resta probabilmente, ed innanzitutto, aperto un problema di legittimità di tale deliberazione che fa rientrare "dalla finestra" il parere AUSL che la L.R. n. 15/2013 aveva fatto uscire "dalla porta", ovvero quale fondamento giuridico possa avere una norma assunta con deliberazione di Giunta Regionale che va a modificare, nella sostanza e non anche nella forma, una disposizione legislativa regionale, ponendosi in sostanziale contrasto con quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 9 della L.R. n. 15/2013, ove viene affermato il principio generale della autocertificazione di atti e pareri, escludendone l'applicazione solo per specifiche materie espressamente indicate, tra le quali non figura quella della tutela della salute.

Tale supporto tecnico, precisa la delibera, potrà essere acquisito dallo Sportello Unico per le Attività Produttive autonomamente oppure anche su istanza dei privati interessati, qualora presentino una SCIA con inizio dei lavori differito (art. 15 della L.R. n. 15/2013), per eseguire uno degli interventi indicati nell'allegato 1) della delibera regionale. Resta inteso, ovviamente, che le stesse facoltà sono da intendersi estese anche alle opere soggette a permesso di costruire ed a SCIA con inizio lavori contestuale (in quest'ultima ipotesi ovviamente il procedimento avviene "a cantiere aperto", con tutti i rischi che questo comporta).

Pertanto l'acquisizione di tale parere, fuori dall'ipotesi in cui sia il privato interessato a chiedere volontariamente la sua acquisizione a cura dello Sportello Unico, non è una condizione cogente per lo Sportello stesso, ai fini della valutazione del titolo edilizio, ma anche in questo caso del tutto facoltativa, a giudizio del responsabile del procedimento.

Tale supporto tecnico e pertanto il conseguente parere, potrà essere richiesto dallo Sportello Unico, sia per gli interventi soggetti a permesso di costruire, sia per quelli subordinati a SCIA.

Il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL per la valutazione dei progetti edilizi potrà essere richiesto fino all'approvazione degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art. 12, comma 4, lettera f) della L.R. n. 15/2013.

Pertanto, la disciplina dettata dalla delibera n. 193/2014, è di natura temporanea, valida fino a quando la Regione definirà i requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, rispetto ai quali il progettista abilitato dovrà formulare la propria asseverazione. Ciò al fine di eliminare ogni possibile valutazione tecnica soggettiva e discrezionale da parte del progettista, mettendolo perciò nelle condizioni di formulare la propria asseverazione sulla base di requisiti tecnici il più possibile certi ed oggettivi.

La Regione, con la delibera in commento, ha ritenuto altresì opportuno, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo, di prevedere che detto supporto tecnico venga effettuato dalle strutture competenti dell'Azienda USL, su richiesta del SUAP, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del progetto in linea con quanto previsto dall'art. 16 della L. 241/90<sup>6</sup>.

---

*Compete, inoltre, al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi del TU della legge comunale e provinciale e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché l'adozione delle misure di salvaguardia previste dalla normativa nazionale in materia di profilassi e di risanamento, compreso l'ordine di abbattimento di animali infetti.*

*Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza, il Sindaco si avvale dei servizi della Unità Sanitaria Locale dandone comunicazione al Presidente del Comitato di gestione.*

*L'organizzazione dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale garantisce al Sindaco le condizioni per lo svolgimento delle sue attribuzioni.*

<sup>5</sup> *O meglio dallo Sportello Unico dell'Edilizia, come vedremo in seguito.*

<sup>6</sup> *Art. 16 (Attività consultiva)*

*1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora articolo 1 del d.lgs. n. 165 del 2001 - N.d.r.) sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. (comma così modificato dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009).*

*2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del*

La nuova delibera regionale precisa poi che per le procedure nelle quali la normativa di riferimento prevede esplicitamente il parere dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, questo venga espresso unicamente nell'ambito del procedimento disciplinato dalla specifica normativa (al di fuori quindi dei procedimenti ordinari sui titoli edilizi definiti dalla L.R. n. 15/2013).

La Regione precisa poi che il rilascio della valutazione è subordinato al pagamento di una somma determinata dal tariffario regionale vigente, ovvero quello di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa n. 69/2011 relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL.

Tali diritti, a carico del titolare del titolo edilizio, saranno riscossi direttamente ed autonomamente dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, senza coinvolgere lo Sportello Unico.

In proposito si precisa che, in attesa di specifici approfondimenti sul tema che l'Azienda AUSL ha richiesto, verrà applicata la tariffa stabilita dal tariffario regionale di cui alla D.A.L. n. 69/2011.

Tali diritti saranno dovuti esclusivamente nel caso in cui sia il privato stesso a richiedere il supporto tecnico. Non saranno addebitati invece nel caso in cui la richiesta provenga dal SUAP.

Operativamente il responsabile del procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, per gli interventi edilizi relativi alle tipologie indicate nella Tabella allegata alla nuova deliberazione regionale (che si riporta in calce alla presente DTO), qualora valuti che la verifica in ordine alla conformità dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio, comporti valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/82 (e non più quindi ai sensi della lettera h-bis dell'art. 19 della stessa L.R., ma invece sulla base della norma generale che, al comma 3 del citato articolo 5, stabilisce che, per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza, il Sindaco – oggi il funzionario responsabile - N.d.r. - si avvale dei servizi della Unità Sanitaria Locale), il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, per la valutazione di detti progetti, sia in caso di interventi soggetti a permesso di costruire sia per quelli subordinati a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.R. n. 15 del 2013.

Per lo snellimento del procedimento è opportuno che il Responsabile SUAP indichi le motivazioni della richiesta, con riferimento alla tipologia dell'attività ricavata dalla tabella allegata alla D.G.R. n. 193/2014 ed alle criticità evidenziate (valutazioni discrezionali e/o di particolare complessità), su cui richiede il supporto tecnico.

E' opportuno inoltre, al fine di evitare duplicazioni procedimentali, che venga indicato che la pratica non è soggetta ad altra procedura in cui sia ricompreso esplicitamente il parere del Dipartimento di Sanità Pubblica (di cui al punto 7 della D.G.R. n. 193/2014, ad esempio: AIA, AUA, ...).

Si noti come la tabella allegata alla delibera regionale n. 193/2014 sia concettualmente diversa da quella vigente in precedenza ed allegata alla delibera regionale n. 1446/2007. Quest'ultima infatti era di tipologia a "doppia entrata", relativamente sia alla tipologia dell'attività sia alla tipologia di intervento edilizio.

La nuova tabella prende in esame invece solo la tipologia dell'attività produttiva caratterizzata da significativa interazione con l'ambiente e la salute, prescindendo del tutto dalla tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione, piuttosto che ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria, ecc.).

Pertanto la tabella si applica indipendentemente dalla tipologia di intervento edilizio oggetto del titolo edilizio. A questo proposito si ritiene opportuno e ragionevole, in assenza di ogni riferimento in proposito nella nuova delibera regionale, adottare il criterio discrezionale che stava alla base della precedente deliberazione regionale n. 1446/2007 e riportato nelle sue premesse, ovvero che non appare né opportuno né ragionevole procedere alla

---

*parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma.*

*(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)*

*3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.*

*4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.*

*(comma così modificato dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)*

*5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.*

*(comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)*

*6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.*

*6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.*

*(comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, legge n. 69 del 2009)*

richiesta del parere AUSL su ogni tipologia di intervento edilizio che riguardi le attività riportate nella nuova tabella regionale, ma circoscrivendo invece l'opportunità di tale parere solo alle attività produttive classificate ai soli casi di progetti di interventi edilizi che comportino una "*modifica sostanziale*" sotto il profilo igienico sanitario e ambientale per i fruitori della struttura o per l'ambiente esterno.

La definizione di "*modifica sostanziale*" è pertanto da rinvenire, a nostro parere, nella delibera n. 1446/2007. In essa, allo scopo di definire la nozione di "*modifica sostanziale*", veniva proposto, a titolo esemplificativo, un elenco di casi in cui si verifica una interazione fra gli aspetti igienicosanitari e quelli ambientali, in virtù della quale, deve essere richiesto il parere integrato.

Si ha pertanto "*modifica sostanziale*" nel caso che l'intervento:

1. implichi il rilascio di nuove autorizzazioni o la modifica di autorizzazioni rilasciate per gli scarichi idrici e/o per le emissioni in atmosfera;
2. richieda il rilascio della valutazione di impatto acustico;
3. determini l'esposizione a valori di induzione magnetica superiore a 0,2 uT;
4. riguardi impianti tecnologici di processo;
5. presenti mutamento della destinazione d'uso dell'opera;
6. presenti mutamento dell'attività lavorativa, anche se questa è compresa nella medesima destinazione d'uso;
7. preveda una diversa distribuzione degli spazi destinati all'attività che comporti la ridefinizione del layout previsto dal titolo abilitativo precedente;
8. preveda una variazione delle bucaure nell'edificio;
9. preveda una variazione di superficie finestrata apribile di vano per attività principale.

La valutazione dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, come già accennato, dovrà essere formulata attraverso un parere sul progetto, espresso entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dello stesso.

Pertanto è necessario, per dare certezza procedurale sui tempi istruttori, che la richiesta dello Sportello Unico per le Attività Produttive all'AUSL avvenga tramite PEC o raccomandata, ovvero con una modalità che dia data certa al ricevimento della richiesta.

Come già accennato, il rilascio della valutazione è subordinato al pagamento di una somma determinata dal tariffario regionale di cui alla delibera dell'Assemblea Legislativa n. 69/2011 relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL. Tale parere va reso, da parte dell'AUSL al SUAP, indipendentemente dal fatto che il privato abbia o meno provveduto al pagamento dei diritti sanitari previsti, e sempre nel termine di 20 giorni. Pertanto il mancato pagamento non può rappresentare motivo di sospensione dalla espressione del parere.

Di conseguenza, dal momento in cui oggi, con la nuova disposizione regionale, la richiesta di parere non è più obbligatoriamente stabilita da un provvedimento regionale per determinate fattispecie, ma invece è a discrezione del Responsabile del Procedimento del SUAP (o dello stesso richiedente), è opportuno che l'interessato venga messo a conoscenza della volontà del responsabile del procedimento SUAP di procedere alla richiesta del parere. Per questo motivo tale richiesta dovrà essere inviata anche, per conoscenza, all'interessato, in modo tale che esso ne venga messo a conoscenza (anche se non dovrà sostenere le relative spese istruttorie presso l'AUSL in quanto la richiesta di parere è stata stabilita autonomamente dal SUAP e non richiesta direttamente dal privato).

Relativamente alla competenza della struttura comunale deputata a richiedere il supporto tecnico AUSL, si deve fare rilevare come nella struttura organizzativa del Comune di Castel San Giovanni, siano presenti entrambe le strutture Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e Sportello Unico per l'Edilizia, ognuna delle quali, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n. 15/2013, con le proprie esclusive competenze in tema di titoli edilizi.

Qualora non sia stata costituita la struttura unica SUAP/SUE, lo Sportello Unico per l'Edilizia svolge esclusivamente (art. 5, c. 5, della L.R. n. 15/2013) le funzioni di verifica della conformità alla disciplina dell'attività edilizia.

Quindi, in sintesi, nel nostro Comune:

- a) per l'edilizia residenziale: competenza esclusiva del SUE senza alcun coinvolgimento del SUAP;
- b) per l'edilizia produttiva o comunque, in generale, per le attività produttive, come definite dall'art. 1, c. 1, lett. i), del D.P.R. n. 160/2010, ovvero e attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: competenza del SUAP per il relativo "*procedimento unico*" di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, con competenza endoprocedimentale sulla pratica edilizia connessa affidata al SUE, che si occupa di tutti gli aspetti urbanistico-edilizi connessi alla pratica ed alla conseguente richiesta degli eventuali pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati presso

gli altri uffici comunali (ufficio ambiente, ufficio viabilità, ecc.) e presso le altre amministrazioni ed enti eventualmente interessati al progetto, con la formulazione conclusiva di una proposta motivata al SUAP di rilascio del Permesso di Costruire o di valutazione positiva della SCIA, all'interno del relativo Provvedimento Unico.

L'Amministrazione Comunale non ha pertanto provveduto, come concesso dal comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 15/2013, ad istituire un'unica struttura che svolge le competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia e le competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il comma 1, lett. a), dell'art. 2 della L.R. n. 15/2013, stabilisce che viene rafforzata la funzione dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) quale unico interlocutore ai fini del rilascio dei titoli edilizi, con la competenza a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio.

Il comma 2 dell'art. 4 della stessa L.R. stabilisce poi che, relativamente alla gestione dei procedimenti edilizi, quelli attribuiti al SUE sono esclusivamente quelli di carattere residenziale. Mentre il comma 1 dell'art. 5 stabilisce che sono di competenza del SUAP quelli inerenti la realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010.

Si tratta della gestione in senso complessivo di tali procedimenti, ovvero la competenza sul complessivo procedimento, fermo restando che, spetta al SUE e non al SUAP, come chiaramente stabilito dal comma 2 dell'art. 2 citato, l'esclusiva competenza della fase endoprocedimentale afferente alla acquisizione dei pareri necessari, indipendentemente dall'attività oggetto del titolo edilizio (residenziale o non), come chiaramente acclarato dal comma 1, lett. a), dell'art. 2 della L.R. n. 15/2013, che è norma di carattere generale "*Semplificazione della materia edilizia*" e non specifica, come invece quelle di cui all'art. 4 (*Sportello Unico per l'Edilizia*) o 5 (*Interventi edilizi per le attività produttive*).

La competenza generale sopra richiamata (comma 1, lett. a), dell'art. 2 della L.R. n. 15/2013) assegnata al SUE di rappresentare l'unica struttura comunale competente a richiedere, alle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio, è stabilita in via generale dall'articolo 2, ovvero per ogni tipo di intervento edilizio, al di là della sua esclusiva competenza specifica dettata poi al comma 4 in tema di edilizia residenziale, a maggior ragione in tema di richiesta di pareri in materia sanitaria, in combinato disposto con i commi 3,4 e 5 dell'art. 5 e con il comma 5, dell'art. 9.

Il comma 5 dell'art. 4 stabilisce poi che ai fini del rilascio del permesso di costruire lo Sportello Unico acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. In caso di attività edilizia libera soggetta a comunicazione e di SCIA, lo Sportello Unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati, ai sensi degli articoli 7, comma 7, 14, comma 2, e 15, comma 2, della stessa L.R. n. 15/2013.

Tale modalità operativa quindi vale anche nel caso specifico dei pareri richiesti all'AUSL, che, se non espressi nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, potranno, a giudizio del Responsabile del Procedimento del SUE, essere acquisiti tramite Conferenza dei Servizi.

Infatti la stessa delibera n. 193/2014 fa espresso richiamo, in tema di scelta di concedere all'AUSL un termine di 20 giorni, a quanto stabilito dall'art. 16 della Legge n. 241/1990. In tal senso tale articolo deve essere applicato nella sua interezza, pertanto anche laddove stabilisce che in caso di decorrenza del termine (20 giorni) senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito (AUSL) abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri.

Ma tale disposizione, che dà facoltà al responsabile del procedimento di prescindere dal parere AUSL, in questo caso, nell'ipotesi della sua non emanazione entro il termine di 20 giorni, non può essere applicata, per espressa disposizione del comma 3 dell'art. 16, in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

Non resta pertanto, in caso di inadempienza dell'AUSL nei termini prescritti, che la strada della Conferenza dei Servizi, in quanto trattasi della espressione di un vero e proprio "*parere*" sul progetto, come così definito dal deliberato della G.R. n. 193/2014.



Viene poi stabilito che la Regione provvederà a stipulare apposite convenzioni con gli enti diversi dall'Amministrazione Comunale competenti al rilascio delle autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati richiesti, e quindi anche con l'Azienda USL, al fine di semplificare e accelerare le modalità di rilascio dei medesimi atti. Al momento tali convenzioni non sono state ancora stipulate.

In sintesi, nella assoluta confusione di ruoli tra SUE e SUAP distinti, contenuta nella L.R. n. 15/2013, soprattutto alla luce della intervenuta deliberazione regionale n. 193/2014, il Comune di Castel San Giovanni, sotto il profilo organizzativo, conferma che sia il SUE, in quanto titolare dell'endoprocedimento relativo al titolo edilizio richiesto al SUAP ed in quanto unica struttura dotata delle competenze tecniche in materia in grado di valutare se la verifica in ordine alla conformità dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio comporti o meno valutazioni tecnico-discrezionali di particolare complessità (come peraltro acclarato dal punto 1 del deliberato della D.G.R. n. 193/2014), a provvedere alla eventuale richiesta all'Azienda USL del parere di competenza e procedere alla convocazione e gestione della conferenza dei servizi nel caso di mancata espressione del parere nel termine di 20 giorni.

Vi è infine da far rilevare come la delibera n. 193/2014 letteralmente stabilisce che: *"la verifica in ordine alla conformità dei requisiti edilizi igienico sanitari degli insediamenti produttivi e di servizio, comporti valutazioni tecnico-discrezionali e di particolare complessità, possa, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/82, richiedere il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL, per la valutazione di detti progetti"*.

Da ciò se ne rileva che:

1. viene fatto espresso ed unico richiamo ai soli *"requisiti edilizi igienico sanitari"* e non anche a quelli *"ambientali"*;
  2. tale riferimento ai soli requisiti igienico-sanitari e non anche a quelli ambientali è rafforzato anche dal richiamo alla L.R. n. 19/1982;
  3. non viene mai affermato che il parere debba essere reso in forma integrata da ARPA ed AUSL;
- pertanto il SUE provvederà a richiedere il parere in ordine ai soli requisiti di carattere igienico-sanitario alla sola AUSL e la sola AUSL è competente al suo rilascio. Ovvero tale parere non potrà mai essere in forma congiunta con ARPA.

Naturalmente l'AUSL resta libera di avvalersi eventualmente di ARPA per l'espressione di tale parere, anche in ragione del fatto che le attività elencate nella tabella allegata alla delibera regionale n. 193/2014 sono definite *"attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente e la salute"* e quelle che invece erano oggetto della precedente deliberazione n. 1446/2007, nella vigenza della quale vi era l'obbligo del parere integrato, erano similmente definite *"attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente"*. Le nove attività quindi, per l'espresso richiamo alla *"salute"* e non solo all'ambiente, fanno sì che il parere debba essere richiesto solo all'AUSL. Peraltro le prestazioni di supporto tecnico relative all'esame preventivo dei progetti di insediamenti produttivi caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente sono previste unicamente nel tariffario relativo alle prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL e non anche nel tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2000 del 27 dicembre 2011, il quale, all'articolo 3 si armonizza con quello AUSL ed all'art. 11, in tema di supporto tecnico al SUAP, rimanda espressamente alle tariffe stabilite dal tariffario AUSL.

Ovviamente i tempi estremamente ristretti concessi all'Azienda USL per formulare il proprio parere (20 giorni) poco si conciliano con la possibilità per l'AUSL stessa di coinvolgere anche ARPA.

Oltretutto, la possibilità che l'AUSL si avvalga, nella sua autonomia di valutazione, anche di ARPA, per l'espressione del parere di sua esclusiva competenza, è rafforzata dalla circostanza che la delibera n. 193/2014 richiama espressamente il tariffario regionale AUSL, il quale, alla voce *"Prestazioni di sanità pubblica"* è articolato proprio in relazione all'*"Esame preventivo integrato con ARPA dei progetti di insediamenti produttivi e dei servizi caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute"*.

E' bene precisare infine che su tutti i titoli edilizi relativi a progetti caratterizzati da significative interazioni con l'ambiente e la salute per i quali il SUE ha la competenza alla richiesta all'AUSL, il SUE non potrà invece richiedere anche all'Azienda USL, in sede di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, il parere circa la corretta esecuzione di eventuali prescrizioni che fossero state inserite nel parere stesso e riprese nel titolo edilizio e ciò in quanto il supporto tecnico AUSL è strettamente limitato all'esame preventivo del solo progetto.

Resta inteso che l'Azienda AUSL potrà accertare il rispetto di tali prescrizioni in sede di ordinaria attività di controllo e vigilanza.

Si precisa, da ultimo, a beneficio dell'utenza, che la tariffa da applicare per ogni parere preventivo su qualsivoglia progetto, indipendentemente dalla natura e consistenza del progetto medesimo, è sempre quella che il tariffario

regionale delle prestazioni AUSL rubrica alla voce "Accertamenti, attestazioni o pareri richiesti da privati nel proprio interesse", ovvero pari a 73,00 €.

Castel San Giovanni, lunedì 3 marzo 2014



Firmato digitalmente da  
**SILVANO GALLERATI**  
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



ATTIVITA' PRODUTTIVE CARATTERIZZATE DA SIGNIFICATIVA INTERAZIONE CON L'AMBIENTE E LA SALUTE		
A	Attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale non connesse alla somministrazione diretta, nonché la macellazione, mangimificio e rendering. Strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande caratterizzate da rischio significativo per il consumatore (centri di produzione pasti, ristorazione collettiva)	
B	Impianti di allevamento animali di interesse zootecnico. Impianti di allevamento animali da compagnia. Strutture di custodia di animali da compagnia (pensioni per animali, canili, gattili).	
C	Attività di servizio:	
	C1	Ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o collettivo soggette ad autorizzazione ad esclusione degli studi professionali. Cliniche veterinarie.
	C2	Scuole di ogni ordine grado e tipo, asili nido.
	C3	Strutture ricettive con posti letto >25
	C4	Strutture aperte al pubblico destinate allo spettacolo, sport e tempo libero: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Piscina di categoria A ex DGR n. 1092/2005;</li> <li>▶ Impianto sportivo;</li> <li>▶ Palestra;</li> <li>▶ Cinema e teatri &gt; 100 posti.</li> </ul>
C5	Strutture termali	
D	Artigianato di servizio relativamente alle sole attività di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Autocarrozzeria;</li> <li>▶ Lavanderia industriale.</li> </ul>	
E	Attività commerciali e del terziario, limitatamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Strutture di vendita e centri commerciali con superficie lorda &gt; 1.000 mq.</li> </ul>	

<sup>7</sup> Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV - Sviluppo Urbano - Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.